

## **CAPITOLATO**

**OGGETTO:** Concessione del Bar-Ristoro di proprietà del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa sito presso l'area paddock del Circuito nei giorni 16-17-18-19 Maggio 2024 e 7-8-9 Giugno 2024

### **Art.1 – Soggetto promotore dell'iniziativa.**

Consorzio Ente Autodromo Pergusa – Via Nazionale c/o Tribuna Centrale - 94100 Enna.

### **Art. 2 – Oggetto e finalità della concessione**

Il presente capitolato disciplina la concessione dell'immobile indicato in oggetto.

### **Art.3 – Modalità di affidamento**

Il servizio di cui al presente capitolato sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 36/2023, previa manifestazione di interesse all'individuazione di soggetti interessati alla concessione dell'immobile in oggetto indicato.

Si dà avviso che per l'eventuale aggiudicatario si procederà a dare apposita informativa preventiva alla Procura della Repubblica di Enna per gli accertamenti in merito.

### **Art.4 – Requisiti soggettivi**

- a. essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art.94-95-99-97-98 del Dlgs. 36/2023 ;
- b. essere iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIAA per la specifica attività oggetto della presente manifestazione ed essere in possesso della relativa licenza per la tipologia di servizio di cui alla presente procedura;

### **Art.5 – Uso e Durata della Concessione**

L'uso del locale viene concesso per giorni 4 (quattro) dal 16 al 19 Maggio 2024 e per gironi 3 (Tre) dal 7al 9 Giugno 2024. Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dalla concessione con preavviso di almeno 36 ore da comunicarsi via PEC. In tal caso il Consorzio rientrerà in possesso del locale, senza corrispondere al rinunciante alcun indennizzo, nemmeno per le migliorie eventualmente apportate dal concessionario. Non configurandosi come contratto di locazione di cui alla Legge 392 del 1978, al termine della concessione al concessionario non dovrà essere riconosciuto il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell'avviamento commerciale perché non riconosciuto.

Nel caso di mancata o ritardata consegna del bene alla scadenza, il concessionario dovrà pagare al Consorzio un'indennità per abusiva occupazione pari ad €.50,00 per ogni giorno di occupazione abusiva. E' fatta salva la facoltà del Consorzio di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.

### **Art.6 – Canone da corrispondere**

Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà versare al Consorzio il canone che risulterà dalla proposta più conveniente in sede di gara.

Il canone posto a base di gara è di €.500,00 giornaliero e su tale canone le offerte dovranno essere solo in aumento. Nel caso in cui pervengano due o più offerte uguali si procederà a estrazione a sorte.

---

Al canone sono da considerarsi comprese le spese relative alle utenze che sono a carico del Consorzio, ed ogni altro onere accessorio se in quanto dovuto.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese od eccezioni del contraente, a qualunque titolo.

#### **Art.7 – Utilizzo dell’immobile**

Il locale è concesso per l’esercizio di attività compatibile con la finalità di cui al presente avviso, con esclusione di ogni altra destinazione. Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né al sub concessione, pena l’immediata revoca della concessione ed il risarcimento danni. Il locale viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza che possano essere sollevate eccezioni e riserve.

E’ fatto divieto tassativo di installare nei locali concessi macchinette da gioco in qualunque modo denominate e di qualunque tipo.

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica strutturale al locale, senza il preventivo consenso scritto del Consorzio.

Il concessionario è costituito custode del locale e delle relative pertinenze e si impegna a mantenerli in buono stato. Il concessionario risponde dei danni causati dall’inosservanza di tale obbligo, salvo che provi il caso fortuito o la forza maggiore.

Al termine della concessione il locale dovrà essere lasciato libero da persone e da cose e riconsegnato nel medesimo stato in cui è stato concesso, salvo le eventuali modifiche autorizzate, e salvo il normale deperimento d’uso.

#### **Art. 8 – Manutenzione Straordinaria**

La manutenzione straordinaria è a carico del Consorzio, salvo che i relativi interventi siano determinati da incuria o colpa del concessionario. Qualora l’immobile concesso in utilizzo abbisogni di interventi di manutenzione straordinaria inerenti agli impianti che sono a carico del proprietario, il concessionario è obbligato a dargliene avviso e risponde del pregiudizio subito dal proprietario in conseguenza dell’omissione dell’avviso.

#### **Art.9 – Responsabilità**

Il concessionario esonera il Consorzio da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo derivare da quanto forma oggetto della presente concessione.

#### **Art.10 – Decadenza**

Comportano la decadenza della concessione per colpa del concessionario, previa contestazione scritta da parte del medesimo, le seguenti inadempienze:

- il mancato pagamento del canone nei termini indicati nel presente contratto;
- il mutamento di destinazione pattuita;
- l’inadempienza agli obblighi relativi alla diligente custodia dei beni;
- la cessione totale o parziale del contratto e la sub concessione;
- inosservanza reiterata delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- acquisizione di informazioni art.91 D.Lgs.n.159/2011 (normativa antimafia), dalla quale dovessero emergere elementi ostativi.

Non spetterà al concessionario, in caso di decadenza, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, esso ha l’obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’inadempimento.

**Art.11 – Spese di stipulazione**

Le spese di stipulazione, bolli, diritti di segreteria ed eventuale registrazione del presente atto, nonché tutte quelle complementari e connesse sono a carico del Concessionario.

**Art.12 – Tracciabilità dei flussi finanziari.**

La ditta dovrà attenersi agli adempimenti ed obblighi di cui all'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare alla produzione della dichiarazione con la quale si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente concessione.

**Art.13 – Foro competente**

Per ogni controversia davanti al Giudice ordinario è competente il Foro di Enna.

**Art.14 – Norme Finali**

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si dovrà fare riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia.

**Il Funzionario Tecnico**

**F.to Arch. Marco Crisafulli**



**IL DIRETTORE -SEGRETARIO**  
(F.to Dott. F.sco Paolo Buscemi)